

## Porte dei conti



### SEZIONI RIUNITE IN SEDE CONSULTIVA

## Nell'adunanza del 25 giugno 2018

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Vista la nota n. ANP/56/RGS/7164 del 29 maggio 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo, con la quale è stato chiesto il parere della Corte dei conti sullo schema di decreto legislativo in oggetto indicato;

Visto il decreto n. 60 del 29 maggio 2018 con il quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva, per deliberare sul parere richiesto;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato emanati, rispettivamente, con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Presente il Vice Procuratore generale Alessandra POMPONIO;

Esaminati gli atti e uditi i rappresentanti Ministero de Stri Biagio MAZZOTTA, Anna ampiero RICCARDI; ed i relatori Clemente FORTE e Marco Municipalità del Compositione del Ministero dell'economia e delle finanze Dott.ri Biagio MAZZOTTA, Aline PENNISI e Giampiero RICCARDI;

PIERONI,

### Premessa

Su una prima versione dello schema di decreto legislativo, concernente la materia del completamento della riforma del bilancio dello Stato, la Corte ha già espresso un parere in data 4 giugno u.s.

Si tratta ora di esaminare la versione definitiva dello schema, come inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le differenze rispetto alla precedente versione riguardano anzitutto la mancata ripresentazione dell'ex art. 4, la cui rubrica recitava: "Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri". Anche in accoglimento di un suggerimento contenuto nel citato parere del 4 giugno u.s. (come fa presente la relazione illustrativa), è stata poi modificata la formulazione di cui alle leggi pluriennali di spesa (nuovo art. 4, commi 1 e 2, limitatamente alle lettere a) e b)). Lo stesso è avvenuto per il nuovo art. 6 (ex art. 7).

Per economia degli atti, si rinvia al parere già espresso per le parti in comune dei due schemi di decreto, esaminando qui solo le citate modifiche di cui agli artt. 4 e 6 nella nuova versione.

### Osservazioni

I rilievi presenti nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo in merito al parere della Corte del 4 giugno u.s.

Preliminarmente, vanno ripresi alcuni rilievi contenuti nella relazione illustrativa in merito alla precedente pronunzia del 4 giugno u.s.

Anzitutto, il Governo sostiene, in sintesi, che la Corte avrebbe prefigurato, in a) merito all'anticipazione della modifica della competenza finanziaria in riferimento all'allegato 1 della legge 196/2009, "che [...] l'applicazione a regime del nuovo concetto di impegno ad esigibilità nell'ambito della gestione del bilancio dello Stato dovrebbe essere subordinata alle risultanze della sperimentazione prevista

Prince Prince

dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, e alla valutazione degli esiti della nuova metodologia sperimentata, a prescindere dalla data di acquisizione dell'efficacia delle disposizioni in questione stabilita, in ultimo dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2019 [...]".

Ciò non trova riscontro nella formulazione del citato parere, essendosi, la Corte, limitata a ritenere "prematura" tale anticipazione, oggetto al momento di sperimentazione, in ordine al cui esito è previsto apposito ed ulteriore parere.

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è stato informato peraltro, con apposita missiva, del fatto che, sul punto, "il parere non favorevole è stato motivato da una constatazione di ordine temporale, essendo apparso, appunto, 'prematuro' procedere alla modifica in questione tenuto conto che è fissato al 1º gennaio 2019 l'acquisto di efficacia del nuovo sistema. Ciò dunque nel presupposto che l'esito della sperimentazione in atto non costituisce una condizione per l'entrata in vigore del nuovo sistema dell'impegno [...] peraltro, il parere non pregiudica l'adozione nel 2019 del citato, nuovo sistema contabile, pur permanendo le perplessità di merito già espresse nel 2016, anche nel corso di apposita audizione parlamentare".

Va sottolineato, infine, che - sostanzialmente accogliendo il parere per la parte qui in esame - lo schema di decreto prevede una nuova disposizione (art. 11) con l'intento di far coincidere l'entrata in vigore dell'aggiornamento dei principi contabili di cui all'allegato 1 in esame con l'acquisto di efficacia del nuovo sistema di competenza cd. "potenziata", cioè al 1º gennaio 2019. Con ciò riconoscendosi che sarebbe stato prematuro disporre l'entrata in vigore della disposizione contemporaneamente a quella del decreto legislativo nel suo complesso.

b) In secondo luogo, nella citata relazione illustrativa in riferimento all'art. 7, il Governo fa presente che l'espunzione, in merito al principio dell'annualità, del riferimento alla possibilità di approvare provvedimenti legislativi infrannuali è da confermare in quanto, in sintesi, l'art. 21 della legge di contabilità "si riferisce al bilancio di previsione e al rendiconto i quali non hanno una cadenza temporale inferiore all'anno solare". La Corte, nel citato

s there

parere del 4 giugno u.s., aveva fatto presente che non era chiaro il motivo di tale espunzione, continuando a sussistere nell'ordinamento il disegno di leggè sull'assestamento (art. 33 della legge di contabilità), alla cui fattispecie si riferisce il periodo che il Governo considera ora superfluo. Si ritiene pertanto di confermare la richiesta di evitare tale espunzione.

Infine, sempre a proposito dell'art. 7, il Governo ribadisce, nella predetta relazione illustrativa, la necessità di prevedere, in merito al principio di unità, la possibilità di derogarvi con diversa disposizione normativa, in quanto ciò è coerente con l'art. 24, comma 5, della legge n. 196/2009. Nel precedente, citato parere del 4 giugno u.s. la Corte aveva ribadito che, trattandosi di principi attuativi dell'art. 81 della Costituzione (art. 24 della richiamata legge di contabilità), la possibilità di non far rifluire in bilancio contabilità contemplate da leggi avrebbe potuto indebolire "la riportata natura di norma attuativa del precetto costituzionale". Si ritiene di confermare il giudizio, riferito, peraltro, non all'art. 24, comma 5, della legge di contabilità, ma all'art. 44-ter, comma 4, della medesima legge (non modificato dall'art. 6 del presente schema di decreto), che consente il mantenimento di gestioni fuori bilancio autorizzate con legge e non ne ha impedito l'istituzione di nuove. Ciò in coerenza con quanto la Corte ha già sostenuto in merito (cfr. Delibera n. 1/2016 delle Sezioni riunite in sede consultiva).

Merita infine di essere sottolineato, sul piano procedurale relativamente alla richiesta di pareri su schemi di decreto legislativo, che, sia per economia degli atti sia per tener conto del dettato di cui all'art. 76 Cost. e della legge n. 400 del 1988, art. 2 (riguardante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la Corte si impegna a pronunziarsi in base alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, naturalmente ferma la consueta collaborazione istituzionale, per gli aspetti tecnici, con i singoli dicasteri interessati.

Il nuovo articolo 4 in materia di modulazione dei cd. "fattori legislativi"

Quanto al testo dello schema di decreto, la prima modifica riguarda, dunque, la riformulazione della normativa di cui alle leggi pluriennali di spesa (nuovo art. 4),

Ome M

anche sulla base dei suggerimenti contenuti nel citato parere del 4 giugno u.s., come riconosce il Governo nella predetta relazione illustrativa.

Nel merito, chiarito che la nuova normativa non concerne le spese in conto capitale di carattere permanente (come fa presente la relazione illustrativa), vanno svolte alcune considerazioni di sistema.

L'art. 30, commi 1 e 2 (nella nuova versione), conferma la portata e il contenuto dell'istituto delle leggi pluriennali di spesa.

La riformulazione dell'art. 23, comma 3, individua poi le modalità di rimodulazione dei cd. "fattori legislativi" nella definizione di cui all'art. 21, comma 5, della predetta legge n. 196/2009.

Per quanto attiene alla lettera a), si condiziona tale rimodulazione di competenza e di cassa al cronoprogramma, il che fa intendere che ciò avvenga (per esempio, in dipendenza dello stato di avanzamento dei lavori) nell'ambito della componente a legislazione vigente della legge di bilancio - Sezione II, quale dovrebbe essere acquisita nei quadri tendenziali dei documenti programmatici.

Ne consegue che la lettera b) del medesimo art. 23, comma 3, della legge di contabilità, rimasta peraltro invariata, dovrebbe continuare a rappresentare lo strumento per finalizzare la rimodulazione delle varie tipologie di leggi di cui ai predetti "fattori legislativi" (essenzialmente quelle permanenti in conto corrente e quelle pluriennali in conto capitale, con le relative riprogrammazioni e riduzioni) in vista al raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Ciò premesso, si osserva che la riformulazione della normativa appare migliorata rispetto a quella attualmente vigente, ma può essere ulteriormente resa più chiara rispetto soprattutto alla differenziazione tra componente tendenziale delle modulazioni (lettera a) e componente programmatica (lettera b) delle stesse. Ciò anche in quanto i due strumenti si riferiscono alla medesima tipologia di leggi interessate (i cd. "fattori legislativi").

Altra conseguenza della linea interpretativa esposta è che la modifica di cui

ltap,

all'alinea dell'art. 23, comma 3, in questione, nel senso di far riferimento ai sald "programmati", dovrebbe essere confinata alla sola ipotesi di cui alla lettera b), non attenendo, quest'ultima, alla costruzione dei "tendenziali", bensì alla cosiddetta "manovra", intesa a colmare la differenza tra previsioni tendenziali ed obiettivi programmatici (a prescindere dal segno).

Infine, nel presupposto (che comunque andrebbe esplicitato) che le varie flessibilità di cui alle due ultime leggi di bilancio - Sezione II (verticale, orizzontale e di adeguamento al cronoprogramma) rimangano confermate all'interno dell'area funzionale di cui alla predetta lettera a), va ribadito quanto in varie sedi già osservato (cfr., da ultimo, Delibera n. 3/SSRRCO/RQ/18). In altre parole, a meno di non indicare legge per legge il residuo e dunque la compensazione entro l'anno terminale, non dovrebbero essere consentiti - all'interno dell'area funzionale di cui alla citata lettera a) (quota a legislazione vigente) - aumenti di spesa netti nelle rimodulazioni orizzontali riferite al primo triennio compensati in esercizi successivi non definiti: osta in tal senso il vincolo del rispetto dei saldi di cui all'alinea del comma 3 dell'art. 23 in esame (nella versione sia tendenziale che programmata, ma pur sempre riferita al triennio).

Probabilmente, i successivi passaggi dell'iter dello schema di decreto potranno costituire la sede per un'ulteriore riformulazione della complessa normativa in esame, per adeguare la lettera agli intenti che la ispirano.

Art.6: le modifiche all'originaria formulazione dell'art. 7.

L'art. 7 è stato rinumerato come art. 6, non essendo stato riproposto il precedente art. 4 della prima versione dello schema di decreto.

La modifica dell'art. 6, comma 1, prevede:

Al numero 3) in fine, sono state aggiunte le parole "pertinenti unità elementari bilancio" anziché "sui pertinenti capitoli di spesa". Trattasi di modifica in linea con le osservazioni già formulate dalla Corte nel citato parere del 4 giugno u.s.

Corre

Lettera b).

La norma è stata modificata, in adesione alle indicazioni della Corte: nel caso di affidamento di gestione di specifici interventi a funzionari di società in house o di società a controllo statale, è stata introdotta la previsione che detti funzionari siano assoggettati alla vigilanza delle amministrazioni deleganti e anche al controllo di regolarità amministrativo-contabile.

Comma 2: l'art. 7-bis (ora art. 44-quater) della legge di contabilità pubblica.

Il comma 1 dell'art. 44-quater è stato modificato in adesione alle indicazioni già formulate dalla Corte: è stata espunta la previsione del silenzio assenso in caso di omesso, espresso rilascio di autorizzazione su richiesta dell'Amministrazione interessata a gestire risorse presso il sistema bancario e postale.

Comma 3: l'art. 7-ter, ora diventato 7-bis.

II comma 2 dell'art. 7-bis: in adesione alle indicazioni della Corte, è stata introdotta la previsione, sulla pubblicazione sul sito istituzionale, dell'esito della ricognizione delle gestioni sui conti di tesoreria.

L'art. 7-quater, ora diventato 7-ter.

Al comma 1: dopo il primo periodo, è stato introdotto un nuovo periodo che appare adeguato a ricondurre a razionalità contabile le gestioni dei fondi scorta, laddove a fine esercizio dovessero residuare eccedenze.

Al comma 5: il terzo periodo è stato modificato, in adesione alle indicazioni della Corte, al fine di offrire evidenza delle risorse rimaste nella disponibilità dei fondi scorta a fine esercizio.

Al comma 4, lettera a): infine, sono state aggiunte le parole "da espletarsi entro dieci giorni dal ricevimento degli stessi", allo scopo di fissare un termine finale per la definizione del procedimento.

etare q my

Art. 7: l'eventuale integrazione dell'allegato 1 della legge di contabilità, concernente i principi della contabilità di Stato, con quello di specificazione.

L'attuale formulazione dell'allegato 1 alla legge di contabilità n. 196/2009 non prevede espressamente un riferimento al "principio di specificazione", sebbene esso costituisca un logico corollario del "principio di trasparenza". La rivisitazione di tale allegato, operata con l'art. 7, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto può essere l'occasione per introdurre il principio di specificazione, inteso a rafforzare il legame tra le risorse stanziate, gli obiettivi perseguiti dall'unità elementare del bilancio e le sottese autorizzazioni legislative di spesa, con la conseguente articolazione del documento di bilancio in un congruo numero di voci, ai fini sia della decisione che della gestione e della rendicontazione.

Nei sensi sopra esposti è il parere della Corte dei conti.

I Relatori

Clemente FORTE

II Presidente

Angelo BUSCEMA

Depositata in Segreteria in data 2 7 6IU. 2018

🏗 II Direttore della Segreteria

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE III &

E CHESSDIZIONALE CONSULTIVY. . BYATE

La presente è copie, esistente agli atti ...

ाट all'originale

Roma, 2 7 GIU. 2018



## CORTE DEI CONTI

MINISTERO BILLICOMOSAULI OFU CIDINO Ufficerated commento Legislativo

0.6 GIU. 2018

Prot. II. 1706

SEZIONI RIUNITE IN SEDE CONSULTIVA

CORTE DEI CONTI

0000469-06/06/2018-SSRRGI-AA38-P

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Ufficio del coordinamento legislativo Via XX Settembre, 97

<u>00187 Roma</u>

Alla cortese attenzione del Cons. Francesca QUADRI

**OGGETTO:** Parere n. 3/2018/CONS (n. 396/D) su:

"Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Si trasmette, allegata alla presente, copia conforme all'originale del parere n. 3/2018/CONS, reso dalla Corte dei conti, a Sezioni riunite, nell'adunanza del 4 giugno 2018.



PM/ad





Corte dei conti

A

### SEZIONI RIUNITE

Nell'adunanza del 4 giugno 2018

OGGETTO: parere sullo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Vista la nota n. ANP/56/RGS/7164 del 29 maggio 2018, del Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo, con la quale è stato chiesto il parere della Corte dei conti sullo schema di decreto legislativo in oggetto indicato;

Visto il decreto n. 60 del 29 maggio 2018 con il quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato l'odierna adunanza delle Sezioni riunite, in sede consultiva, per deliberare sul parere richiesto;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato emanati, rispettivamente, con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Presente il Vice Procuratore generale Arturo IADECOLA;

Esaminati gli atti e uditi i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze Dott.ri Biagio MAZZOTTA, Federico NUSPERLI e Giampiero RICCARDI;

ed i relatori Clemente FORTE e Marco PIERONI

### Premessa

1. Con nota n. 13738 del 14 dicembre 2017, la Presidenza del Consiglio dei Ministri formula richiesta parere sullo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Lo schema di decreto legislativo all'esame del Collegio viene adottato sulla base dell'art. 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Delega al Governo per emanare uno o più decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

### 2. Dall'esame dell'articolato risulta che:

a) l'art. 4 ("Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri") dello schema di decreto non appare coerente con i predetti principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega;

b) l'art. 8 ("Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato") dello schema di decreto, che sostituisce l'allegato 1 di cui all'art. 38-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, con un nuovo allegato, non appare conforme ai predetti principi e criteri direttivi, laddove, come già evidenziato nel parere n. 1/2016/Cons. delle Sezioni riunite in sede di controllo, nell'adunanza del 14 marzo 2016, si affermava che la competenza finanziaria potenziata non può dirsi coerente con la delega [art. 40 della legge di contabilità], in quanto" non [...] in linea con le esigenze di trasparenza, semplificazione omogeneità di cui alla citata lettera a) del comma 1, dell'art. 42 della legge di contabilità".

Per le ragioni che precedono, si formula parere non positivo sullo schema degli articoli 4 e 8, in questo secondo caso per il profilo che attiene all'anticipazione

Garre My



della modifica della competenza finanziaria nonostante che i nuovi principi siano al momento oggetto di sperimentazione.

- 3. Andrà valutata, sul piano del drafting legislativo, l'opportunità di indicare nei casi previsti quale oggetto di modifica, direttamente l'originaria previsione di cui alla legge n.196 del 2009, e cioè la legge modificata, anziché quella di cui al decreto legislativo n. 90 del 2016, già provvedimento legislativo modificante l'originaria formulazione della legge di contabilità.
- 4. Si svolgono, di seguito, specifiche osservazioni sulle disposizioni della bozza di articolato.

### Art. 1

L'art.1, il cui titolo concerne la revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato, prevede l'estensione alla gestione unificata delle spese di carattere strumentale ai fini della gestione dei primi 60 gg. del bilancio in base alle assegnazioni dell'anno precedente: il parere è favorevole.

### Art. 2

La disposizione è dedicata alle azioni e all'aggiornamento delle note integrative. Il comma 1 prevede, alla lettera a), che, ferma rimanendo l'indicazione delle azioni con apposito dPCM, il relativo aggiornamento avvenga con il disegno di legge di bilancio ed eventualmente con i decreti di variazioni conseguenti a leggi, ove ne ricorrano i presupposti, previa comunicazione al Parlamento, come prevede il dPCM del 14 ottobre 2016, istitutivo delle azioni. Al riguardo, premesso che le azioni sono al momento sottoposte a sperimentazione, se l'ottica è quella della semplificazione, andrebbe valutata l'ipotesi di concentrare esclusivamente sul disegno di legge di bilancio la sede della individuazione delle azioni e delle modifiche necessarie, trattandosi dello strumento con cui vengono decisi il bilancio e le relative articolazioni.

Quanto poi all'ulteriore aggiornamento in attuazione di leggi successive, è vero che ciò è consentito già per i capitoli e quindi non può che esserc assentito anche per Gave Mu le eventuali, future azioni, ma va tenuto presente che queste ultime risulteranno un aggregato molto più ampio rispetto al capitolo, ragguagliandosi esse, al momento, a poco più di 700 per tutta la spesa. Ciò dovrebbe rendere molto meno probabile la fattispecie dell'istituzione o della modifica dell'azione rispetto all'attuale struttura dell'unità elementare per capitolo. Comunque, per evitare che non si possa disporre del quadro completo aggiornato delle azioni in essere, al di là della pur doverosa comunicazione al Parlamento, si potrebbe prevedere un'informazione aggiornata e complessiva, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativo alla trasparenza, con le modalità informatiche che saranno individuate dal Governo. Con queste osservazioni il parere è favorevole.

Circa poi la lettera b), essa si limita a sostituire il riferimento, nella legge di contabilità, all'unità elementare di bilancio con quello alle azioni per quanto concerne la struttura delle note integrative. Il parere è dunque favorevole, se si parte dal presupposto che, comunque, le azioni, insieme agli obiettivi, costituiscono il criterio cui informare le predette note, come prescrive l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (n. 23/2017). Va comunque ricordato che, al momento, il passaggio dal capitolo all'azione non è formalmente definito, essendo sottoposto a sperimentazione, sicché, solo in caso di esito positivo di quest'ultima, si potrà dare un fondamento solido ad una tale struttura delle note integrative.

# Cotense My

### Art. 3

La materia è quella della revisione dell'allegato alla Nota di aggiornamento al DEF (la rubrica invece si riferisce al bilancio dello Stato) riferito alle spese pluriennali, la cui normativa attualmente vigente viene sostituita da una nuova formulazione che, come riferito dalla relazione illustrativa, da un lato, migliora l'iter di rilevazione dei dati e, dall'altro, è ispirata ad un'ottica di snellimento e di ottimizzazione, partendo dal presupposto che i dati attualmente esposti risultano il più delle volte superati.

Il parcre è favorevole. Va rilevato comunque che la nuova versione sembrerebbe comportare la perdita del riferimento al potere del singolo ministro di valutare le ragioni della persistenza o meno di leggi pluriennali in scadenza (disposizione, peraltro, che continua ad offrire il fianco a qualche perplessità, perché elude in astratto la necessità di intervenire con norma primaria).

Inoltre, la nuova formulazione trac formalmente ispirazione anche dalla necessità di assumere, nell'allegato in questione, dati di competenza e di cassa ispirati ai nuovi principi della competenza potenziata e del relativo raccordo con il cronoprogramma. Su tali ultimi temi si rinvia a quanto espresso dalla Corte in altre sedi (cfr. anzitutto Delibera 1/2016 delle Sezioni riunite in sede di controllo). Nel merito della modifica qui in esame si fa presente che, essendo il nuovo istituto dell'impegno sottoposto al momento a sperimentazione, la riformulazione della norma nel senso esposto sembra al momento prematura.

### Art. 4

La materia è quella della programmazione delle risorse finanziarie e degli accordi tra ministeri. In base al comma 1, lettera a), nell'ambito del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa sostanzialmente la Ragioneria subentrerebbe all'Agenzia per l'Italia digitale e alla struttura del relativo Commissario, il che comporta la possibilità di attribuire cinque incarichi di livello dirigenziale non generale, con una spesa di 790.000 curo annui a valere su risorse già stanziate in base al decreto legislativo n. 165 del 2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): a tal ultimo riguardo, è stata presentata anche una Relazione tecnica che fa riferimento a generici "risparmi ed efficienze" che si sarebbero realizzati e che consentirebbero la copertura del nuovo onere sulle risorse in essere.

A parte il profilo evidenziato in premessa in riferimento alla coerenza della disposizione con i principi della delega, si rileva altresì l'incongruità della previsione di un'autorizzazione di un onere nella sede qui in esame, sia pur tale da coprirsi nell'ambito di un'autorizzazione di spesa già in essere, che presenterebbe spazi di copertura in base ai citati elementi ("risparmi ed efficienze") che non risultano adeguatamente specificati. Oltretutto, si fa ricorso a modalità di copertura non consentite dalla legge di contabilità.

Come espresso in premessa, il parere non è favorevole.

Provide My

Quanto poi alla lettera b), effettivamente con la disposizione sembrerebbe risolversi un problema di coordinamento della legge di contabilità, dal momento la norma che prevedeva il rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato è stata abrogata dal d.lgs. n. 90 del 2016. Probabilmente andrebbero effettuati altri coordinamenti, ad esempio in riferimento al decreto legislativo n.123 del 2011, art.25.

### Art. 5

La materia è quella delle variazioni e della flessibilità di bilancio.

Con il comma 1, lettera a), viene anzitutto riformulata, con il nuovo comma 1 dell'art. 30 della legge di contabilità, la normativa sulla modulazione delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, secondo la relazione illustrativa, essenzialmente per migliorare la leggibilità del testo.

La riformulazione proposta del citato comma 1 dell'art. 30 sopprime l'attuale riferimento alla rimodulabilità di tali leggi attraverso la legge di bilancio. In merito, se è vero che tale riferimento può essere anche ritenuto implicito (vigente l'art. 23 della legge di bilancio), è vero pure che la formulazione attualmente in vigore sembra rimanere più chiara nel delincare l'istituto, a ciò essendo preposto il comma 1. Questo anche perché il riferimento alla modulabilità da parte della legge di bilancio, soppresso nel comma 1, è stato inserito nella nuova formulazione del comma 2 dell'art. 30, citato, ivi comprendendo però anche le leggi pluriennali di conto capitale a carattere permanente, le quali meriterebbero una disciplina diversa da quelle che hanno un termine finale e per le quali, invece, il vincolo della compensatività pare presentare un maggior significato. L'attuale formulazione sembrerebbe quindi più lineare.

Il nuovo comma 2 dell'art. 30 poi, in base ad una lettura sistematica, introduce dunque il vincolo di compensatività nella rimodulazione di tutte le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, ivi comprese quelle a carattere permanente, tenendo conto del vincolo di cassa: il parere è favorevole, ma andrebbe valutato se ciò, in tale ipotesi interpretativa, non possa costituire un limite alla flessibilità in fase di formazione (sia pur in presenza, comunque, dell'obbligo del

D Extende M rispetto dei saldi-obiettivo), essendo insita nella natura della legge pluriennale di spesa (almeno non permanente) una flessibilità di stanziamenti in corrispondenza (ad esempio) dei tempi di esecuzione dell'opera di riferimento. Va riconosciuto poi che il nuovo vincolo della compensazione sembrerebbe in linea con l'art. 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità (concernente le flessibilità verticale ed orizzontale, nonché l'adeguamento alla cassa), ma non con la lettera b) di tale norma, che invece costituisce la disciplina delle leggi di spesa in questione, per le quali l'unico vincolo ragionevole a livello sistematico rimane quello riferito al rispetto dei saldi-obiettivo nell'ambito dell'ammontare complessivo delle risorse per singola legge modulato anno per anno in base a numerosi parametri, tra cui lo stato di avanzamento dei lavori: è questo, infatti, il vincolo di cui all'alinea del citato art. 23, comma 3, della legge di contabilità.

La materia è particolarmente complessa ed è stata già oggetto di considerazione dalla Corte nelle varie Relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa riferite alle sessioni di bilancio: probabilmente l'ulteriore elaborazione dello schema di decreto legislativo qui in esame può costituire la sede per risistemare la normativa, anche per evitare eventuali sovrapposizioni tra le rimodulazioni di cui alla citate lettere a) e b) del richiamato art. 23, comma 3, per la parte che afferisce all'istituto di cui all'art. 30, qui in esame.

Merita di essere sottolineato inoltre che - a parte la necessità di una prospettazione più agevolmente percepibile in riferimento all'operare dei meccanismi di cui ai primi due commi dell'art. 30 della legge di contabilità così come esposti nelle due apposite colonne di cui al bilancio per la gestione/rendicontazione - tali dati dovrebbero essere resi conseguentemente disponibili, con il medesimo grado di analiticità, anche nella sede della rendicontazione, ai fini delle necessità connesse all'attività di controllo.

Quanto poi alla lettera b) del medesimo comma 1, inteso ad inserire un nuovo comma 2-ter all'art. 33 della legge di contabilità, si tratta in effetti di una riformulazione della norma che consente l'immissione in bilancio con appositi decreti degli effetti contabili delle leggi diverse da quella di bilancio, aggiungendo

il riferimento ai residui, il che appare ragionevole (per esempio, in caso di coperture finanziarie a valere su tali disponibilità, ancorché non previste dalla legge di contabilità, ovvero di reimpostazione delle finalità della spesa in conto capitale).

La lettera c) esclude nella formulazione del budget dei costi le modifiche apportate al disegno di legge di assestamento durante l'iter parlamentare: in base a quanto riferito dalla relazione illustrativa, vi sarebbero problemi legati alla tempistica in attuazione della normativa attualmente in vigore e si assume il carattere limitato degli emendamenti approvati. Al riguardo, per il primo versante, la proposta di modifica può essere assentita, ma, per il secondo versante, è opportuno ricordare che la gran parte degli emendamenti approvati è di origine governativa e, inoltre, che si potrebbero determinare condizioni in cui il Governo ha necessità di modificare non marginalmente il disegno di legge di assestamento presentato, sicché la modifica va valutata, sotto il profilo dell'opportunità, anche da questo secondo punto di vista.

Circa la lettera d), si prevede l'introduzione di un ulteriore comma all'art. 33 della legge di contabilità con cui si dovrebbe limitare l'attuale compensabilità tra programmi in base a leggi settoriali solo ai fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi e per i fondi a disposizione per le forze armate. L'intento, almeno posto in questi termini, è da condividere, costituendo, le attuali eccezioni, una fattispecie che, ancorché disciplinata con leggi settoriali, si pone in dissonanza rispetto all'ordinamento contabile, che impernia sul programma l'unità di voto del Parlamento, da fissare con la legge di bilancio.

Si fa presente poi l'opportunità di valutare la coerenza o meno della disposizione con il comma 4-quater del medesimo art. 33, sempre in materia di spese per acquisto di beni e servizi tra centri di responsabilità tramite i decreti interdirettoriali.

La susseguente lettera e) intende inserire (al numero 1) un comma all'art.34 della legge di contabilità, al fine di rendere più tempestiva l'assunzione degli impegni per evitare l'eccessiva concentrazione a fine escreizio: come riferisce la relazione illustrativa, l'intento è ispirato alla "buona amministrazione" e quindi il parere è

Pork My favorevole. Si fa comunque presente che, per rendere effettiva la norma, occorrerebbe indicare comunque un termine.

Quanto al numero 2), sostitutivo del comma 6 dell'art. 34 della legge di contabilità, esso consente in sostanza di conservare in conto residui le risorse assegnate in base a decreti trasmessi entro il 28 febbraio alla Corte dei conti, quando ricorrano le condizioni già previste dalla normativa in vigore e di cui alle lettere a) e b) indicate, al di fuori delle quali le somme costituiscono economie di bilancio, salvo che si tratti di competenze fisse del personale, nel qual caso il suddetto termine è spostato al 15 marzo. La normativa ha il pregio di fissare una data per la conservazione in conto residui delle somme interessate. Il parere è favorevole.

#### Art. 6

La disposizione prevede un comma aggiuntivo all'art. 36 della legge di contabilità in base al quale viene allegata al Rendiconto generale dello Stato un'illustrazione dei servizi e delle prestazioni da parte delle Amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati nel caso di entrate finalizzate per legge. Il parcre è favorevole.

### Art. 7

1. La disciplina di cui al presente articolo trova esplicito ancoraggio nel già citato art. 42, comma 2, lettera p), della legge n. 196 del 2009, laddove si individua quale principio e criterio direttivo della delega la "progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato".

Il presente articolo 7 si compone di due commi.

Il primo comma prevede la modifica l'art. 44-ter della legge di contabilità; il secondo comma introduce, dopo l'art. 7 del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, e prevede anche modificazioni al d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in

particolare, introducendo, all'art. 5, dopo il comma 3-bis, il comma 3-ter, e dopo l'art. 13-bis, l'art. 13-ter.

2. Il comma 1 dell'art. 7 introduce, quale novità, la possibilità per le amministrazioni - una volta ricondotte in bilancio le gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria al regime di contabilità ordinaria - di stabilire che le gestioni proseguano, anziché tramite funzionari delegati, in forma diretta tramite ordinativi primari di spesa.

In modo razionale, si prevede poi che - a decorrere dalla data di chiusura dei conti di tesoreria - gli introiti derivanti da crogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché, limitatamente ai rimborsi di missione ed agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni, dall'Unione curopea, vengano versati direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati negli stati di previsione dei Ministeri interessati e non, come sarebbe diversamente avvenuto, ai conti di tesoreria ove ancora esistenti, con conseguente recupero di trasparenza e significatività delle scritture contabili.

Si prevede, in chiusura, una norma transitoria in base alla quale, nel solo primo esercizio successivo alla riconduzione delle predette gestioni contabili al regime di contabilità ordinaria, sia consentito il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolare tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni statali interessate.

Con il medesimo art. 7, comma 1, si prevede che il divieto di aprire nuove contabilità speciali si estenda ai conti di tesoreria centrale; contestualmente, in considerazione del fatto che la gestione degli interventi effettuati a valere sui conti di tesoreria oggetto di riconduzione in bilancio è affidata a società in house o a società a controllo statale, è previsto che possano essere nominati, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria, i dipendenti dei predetti soggetti gestori.

In relazione alla formulazione dell'art. 7, comma 1, lettera b), nella parte in cui si prevede, in caso di affidamento di specifici interventi a società in house o a controllo

CForde My statale, la nomina, da parte delle amministrazioni statali, di dipendenti dei soggetti gestori quali delegati di pagamenti, si ravvisa l'opportunità di inserire la previsione secondo la quale deve rimanere comunque ferma la vigilanza dell'amministrazione affidante rispetto all'operato dei funzionari affidatari.

3. Con il successivo comma 2, l'articolo 7 interviene, razionalizzandola, la materia della gestione delle amministrazioni statali presso il sistema bancario postale, definendo le modalità attuative dell'art. 44-quater della legge n. 196 del 2009, con contestuale abrogazione del medesimo art. 44-quater ad opera dell'art. 10, comma 1, del presente schema di decreto.

In particolare, si prevede che le amministrazioni dello Stato possano gestire risorse presso il sistema bancario e postale solo nel caso di previsione normativa (legge o regolamento) oppure previa autorizzazione espressa del Ministero dell'economia e delle finanze. In questo ultimo caso, è prevista un'ipotesi di silenzio significativo di rilascio dell'autorizzazione nel caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dell'amministrazione competente da parte del competente Dipartimento della Ragioneria generale.

Al riguardo, si ritiene che, pur tenendo conto delle esigenze di snellimento delle procedure autorizzatorie, non possa convenirsi con la formulata ipotesi di silenzio-assenso, anche in considerazione del carattere straordinario della gestione di risorse finanziarie fuori dall'ordinario regime di contabilità, tanto più che l'attivazione non autorizzata di una gestione su conto bancario o postale costituisce oggetto di specifica sanzione pecuniaria amministrativa (pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze stipendiali dei responsabili).

Il rispetto della complessa disciplina tracciata dalle disposizioni in questione è sottoposta al vaglio dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, tenuto a comunicare le eventuali inadempienze alla direzione generale dell'Amministrazione dello Stato competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni; pur nel silenzio della norma, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 52 del Codice di

giustizia contabile, i responsabili di vertice delle strutture burocratiche delle amministrazioni interessate sono tenuti, altresì, a presentare tempestiva denuncia alla Procura della Corte dei conti.

3. La disciplina contenuta nell'art. 7-ter prevede la ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario e postale da effettuarsi, da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con cadenza triennale.

Ebbene, in considerazione del carattere straordinario di tali gestioni e a salvaguardia dell'esigenza della massima trasparenza delle stesse, si ritiene che il comma l dovrebbe contenere un'espressa previsione in base alla quale detto Dipartimento sia tenuto non solo ad effettuare la ricognizione, ma a curarne la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Sicché, al comma 1, dell'art. 7-ter, si propone di aggiungere:

dopo la parola "effettua", le parole "e contestualmente pubblica sul proprio sito istituzionale".

4. L'art. 7-quater disciplina, poi, i c.d. fondi di scorta volti a soddisfare, per lo svolgimento di funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile, per il conseguimento di esigenze inderogabili, nonché per assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni.

Si prevede, in modo razionale, che non possano formare oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta le spese di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di immobili, che propriamente attengono alle gestioni ordinarie e non straordinarie.

Il comma 5 dell'art. 7-ter detta una peculiare disciplina contabile allo scopo di garantire la continuità delle gestioni dei fondi scorta nella fase di passaggio tra due esercizi finanziari, consentendo, laddove i relativi regolamenti di organizzazione e contabilità lo prevedano, che le somme permangano nel fondo di scorta senza la

necessità di versamento delle somme residue all'entrata del bilancio dello Stato. Pur tenendo conto delle peculiari esigenze di continuità gestionali dei fondi di scorta, si ritiene necessario che, ai fini del rispetto del principio dell'annualità delle gestioni, pur nella non necessarietà del riversamento all'entrata delle somme ancora disponibili nei fondi di scorta a cavallo tra due esercizi, venga tenuta evidenza contabile delle somme non utilizzate a fine esercizio.

Eccezione alla previsione di non necessario riversamento all'entrata delle somme disponibili nei fondi scorta è costituita dall'ipotesi in cui lo stanziamento del fondo formi oggetto, da parte dell'amministrazione centrale di appartenenza, di riduzione: in tale circostanza, l'importo mantenuto nella disponibilità delle strutture dovrà obbligatoriamente essere versato all'entrata del bilancio dello Stato dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta.

Allo scopo di una piena trasparenza e conoscibilità dei fondi scorta si suggerisce, anche in questo caso, l'inserimento, quale ultimo comma dell'art. 7-quater, di un'apposita disposizione del seguente tenore:

"Con cadenza annuale, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua e pubblica sul proprio sito istituzionale la ricognizione dei fondi scorta".

### Art. 8

La materia riguarda il sistema di contabilità finanziaria economicopatrimoniale ed il piano dei conti integrato. Si ricorda quanto espresso in premessa.

Il comma 1, lettera a), sostituisce l'allegato 1 dell'art. 38-bis della legge di contabilità, riferito ai principi della contabilità di Stato. La materia è molto rilevante in quanto, nel parere sullo schema di decreto relativo al potenziamento del bilancio di cassa, poi divenuto il citato decreto legislativo n. 29 del 2018, espresso nella sede delle Sezioni riunite in sede consultiva, la Corte ha fissato "che appare imprescindibile il rispetto dei criteri cui debbono essere ispirati i dati di finanza pubblica di cui all'allegato 1 della legge n. 196 [...], i quali, essendo a presidio della qualità e della

trasparenza di cui all'art. 38-bis di tale legge, vanno ritenuti insiti nei principi di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Il riferimento è in primis al criterio della competenza finanziaria (di cui al citato allegato), in basc al quale vanno comunque evidenziati nelle leggi di bilancio e di rendiconto gli impegni assumibili e gli accertamenti connessi all'obbligo tributario della collettività. Lo stesso può essere sostenuto per altri criteri, sempre previsti dal predetto allegato, come la veridicità, l'attendibilità, la correttezza, la chiarezza, la trasparenza, la significatività, la rilevanza, la congruità, la verificabilità, la coerenza e la pubblicità. Essendo il complesso di tali criteri fissato a tutela della sovranità popolare di cui all'art. I della Costituzione, appare necessario inscrire - nelle forme più opportune nelle leggi di bilancio e di rendiconto (nonché, conseguentemente, nei saldi differenziali) le predette indicazioni riferite al singolo esercizio."

In base a questa premessa, sulla riformulazione dei principi di cui al predetto allegato 1, va posta particolare attenzione. Essa, in base alla relazione illustrativa al provvedimento, sembrerebbe ispirata al parametro di una formulazione più chiara, a parità sostanziale di contenuto, salvo che per il principio della competenza finanziaria, omogeneizzato all'evoluzione in atto verso gli istituti dell'impegno in base alla esigibilità e dell'accertamento in base alla riscuotibilità.

Per questo secondo versante, nel rinviare alle considerazioni di merito che la Corte ha già più volte espresso in altre sedi (in estrema sintesi, minore trasparenza e allentamento del vincolo tra leggi e bilancio-Sezione II, la quale ultima potrebbe condizionare l'operatività delle prime riportando solo ciò che si ritiene esigibile per esigenze di cassa), si fa presenta che i nuovi istituti sono al momento oggetto di sperimentazione, il che rende prematura la modifica proposta.

Quanto ora ai restanti principi, in merito all'annualità non appare chiaro il motivo della soppressione dell'attuale periodo che sa salva la possibilità di provvedimenti legislativi infraannuali.

Quanto al principio dell'unità, va ricordato che esso, unitamente a quelli dell'unità e dell'universalità, sono considerati dalla legge di contabilità (art. 24) come "profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione". Ne consegue che sarebbe stato

opportuno che non fosse riproposta l'attuale previsione circa la possibilità di derogare a tali principi da parte di diversa disposizione normativa, con ciò indebolendosi la riportata natura di norma attuativa del precetto costituzionale. Riguardo poi in particolare all'integrità, sarebbe opportuno non sopprimere l'attuale formulazione per la parte in cui tale principio viene inquadrato come un elemento di rafforzamento di quello di universalità.

Quanto poi alla veridicità, mentre si apprezza l'integrazione con i criteri dell'attendibilità e della correttezza, non appare al contempo chiara la motivazione della mancata riproposizione dell'attuale formulazione per la parte in cui si fa obbligo di interpretare tale principio in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio e si fa divieto agli organi preposti al controllo e alla revisione contabile di approvare bilanci che non rispettino tale criterio.

In merito all'attendibilità, non è dato conoscere il motivo della soppressione degli attuali riferimenti alla connessione con il principio della veridicità, all'assunzione dei parametri storici e programmatici e all'obbligo di riferire il criterio anche ai canoni di predisposizione dei rendiconti, secondo una procedura di valutazione. Verrebbe meno anche il riferimento alla comparabilità significativa nel tempo e nello spazio, di cui all'attuale formulazione della norma.

Circa poi la chiarezza, che a legislazione vigente è posta in forme disgiuntive rispetto alla comprensibilità, con la nuova formulazione si acquisisce la finalità in riferimento al monitoraggio, ma si lega tale finalità al solo miglioramento della qualità della spesa. La nuova configurazione tralascia il legame della precedente formulazione con il principio della veridicità, che appare invece essenziale, e sembrerebbe omettere di riproporre il dettaglio delle operazioni che, in base a tale principio, non dovrebbero essere più ammissibili.

Quanto alla flessibilità, il cui ampliamento costituisce uno dei motivi più profondi che ha ispirato il recente processo di revisione della contabilità di Stato, la nuova formulazione è più sintetica: andrebbe comunque ribadito che il principio va sempre coniugato con quello del rigoroso rispetto della legislazione vigente, di merito e contabile. In tema di congruità, poi, la nuova configurazione elimina la

Popula M comparazione dei bilanci di previsione "con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione", il che non può essere assentito: ne risulta infatti solo il riferimento agli "effettivi risultati della gestione", che rappresenta una locuzione che sembrerebbe più generica e meno vincolante. Rappresentando, la formulazione attualmente in vigore, anche un presidio esplicito per quanto concerne il ruolo di controllo svolto dalla Corte, si ritiene preferibile la formulazione al momento vigente.

Quanto alla prudenza, si sottolinea l'equiparazione nella nuova configurazione tra previsioni finanziarie ed economiche: poiché il sistema rimane imperniato sul bilancio di previsione e sulla rendicontazione di natura finanziaria, sarebbe opportuno chiarire la diversa valenza formale tra i due tipi di bilanci.

Riguardo ai principi della continuità, comparabilità e costanza, riassorbiti in un unico criterio al posto della attuale tripartizione, probabilmente va ribadita l'essenzialità del rispetto del precedente principio di annualità e va osservato che il concetto di "immodificabilità" dei principi contabili generali andrebbe forse più opportunamente sostituito con quello di "stabilità".

In merito alla pubblicità, da intendersi anche come trasparenza, si potrebbe ribadire che a tal fine i documenti prodotti in materia finanziaria dal Governo (ad esempio, le relazioni tecniche e gli allegati di cui all'art. 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità) siano posti a disposizione in formato rielaborabile e comunque in forme coerenti con quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Quanto poi al pareggio di bilancio, occorrerebbe esplicitare che l'affiancamento al sistema contabile di tipo finanziario anche della contabilità economico-patrimoniale andrebbe specificato il riferimento alla natura meramente conoscitiva del secondo sistema. Ciò si ricollega al principio della contabilità economica, la cui riformulazione appare eccessivamente prolissa e sovente ripetitiva di criteri e concetti già ampiamente previsti nelle normative di settore, non solo nazionali.

Ritornando all'articolato di cui allo schema di parere, con la lettera b) del predetto comma l si stabilisce che la sperimentazione ai fini della valutazione della contabilità integrata e del piano dei conti deve durare "almeno" due anni, anziché due anni, come attualmente previsto, al fine di valutare compiutamente gli effetti

dell'adozione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato, come fa presente la relazione illustrativa prima richiamata. Il parere è favorevole su tale disposizione, non senza ricordare però che il bilancio dello Stato deve essere formulato in termini di contabilità finanziaria, in base alla legge di contabilità n. 196 del 2009: ciò merita di sempre sottolineato, in quanto la formulazione del richiamato art. 38-sexies presenta una declinazione alquanto generica, nel momento in cui, a proposito del sistema di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale, individua, come finalità della sperimentazione, quella di valutare "una struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni...".

### Art. 9

La materia è quella del bilancio di genere. La modifica proposta con il comma 1 dell'articolo, presentata dalla citata relazione illustrativa come norma di drafting, in realtà sopprime la finalità di tale bilancio, ancorché ripetuta nel testo, ossia quella di "determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere". Se si intende esplicitare la ratio della normativa, sarebbe utile sostituire la parte del comma di cui viene proposta la soppressione con una formulazione che si riferisca alla necessità di perseguire la parità di genere tramite le politiche pubbliche e la conseguente ridefinizione e riallocazione delle risorse.

### Art. 10

In ordine al comma 1, comma 1-bis aggiunto, lettera a), il parere è favorevole, in quanto altrimenti si sarebbe potuta determinare un'interpretazione dell'attuale formulazione letterale della norma, circa i presupposti per ritenere slittabili le quote di fondo speciale, incoerente con lo spirito della norma e dell'istituto, come dimostra ad esempio il recente caso della legge n. 4 del 2018 (misure per gli orfani a seguito di crimini domestici). Infatti, nell'attuale formulazione risulterebbero formalmente slittabili solo le quote di fondo speciale riferite a ratifiche di accordi internazionali, mentre con la modifica di cui allo schema di decreto tale fattispecie sarebbe distinta rispetto a quella

della legge pubblicata l'anno successivo alla sua approvazione, a prescindere dal relativo oggetto. Si coglie l'occasione comunque di sottolineare l'esigenza di una riformulazione del secondo periodo dell'art.18, comma 3, della legge di contabilità, qui in esame, eventualmente dando luogo ad un periodo ad hoc per l'ipotesi delle leggi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo a quello di approvazione.

### Art. 11

L'articolo 11 prevede una disciplina transitoria counessa al processo di riconduzione in bilancio delle gestioni di tesoreria delle amministrazioni che si avvalgono dei fondi scorta.

Le norme in questione prevedono che, su richiesta dell'amministrazione, il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni operanti su conti di tesoreria, l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse provenienti dai fondi di scorta. Ciò allo scopo di garantire una razionale riconduzione al bilancio delle gestioni e di assicurare la continuità operativa nella fase di passaggio alla contabilità ordinaria. In questo senso il parere è favorevole.

I Relatori

Clemente FORTE

Opense Frese

Il Presidente

Angelo BUSCEMA

Marco PIERONI Marco Pilroni

Depositata in Segreteria in data - 6 610. 2018

Il Direttore della Segreteria

Marca Lous Lour

La presente è cobin esistente agli atti die et ande petaria; Roma,

me all'originale